

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4553 del 17/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B. & T. DI GIUNCHI CLAUDIO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Gorizia n. 68. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge lavorazione marmi sito in Comune di Forlì, Via Gorizia n. 68
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4704 del 17/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciasette NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B. & T. DI GIUNCHI CLAUDIO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Gorizia n. 68. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge lavorazione marmi sito in Comune di Forlì, Via Gorizia n. 68.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 30/05/2016, assunta al Prot. Com.le 46914 e da Arpae al PGFC/2016/8182, da **B. & T. DI GIUNCHI CLAUDIO & C. S.N.C.** nella persona del Socio Rappresentante dell'Impresa Giunchi Claudio, avente sede legale in Comune di Forlì, Via Gorizia n. 68, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento ove si svolge lavorazione marmi sito in Comune di Forlì, Via Gorizia n. 68, comprensiva di:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 29/06/2016 Prot. Com.le 56361, acquisita da Arpae al PGFC/2016/9662, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 22/07/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 63614 e da Arpa al PGFC/2016/11056;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 94873 del 09/11/2016 a firma del del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, ad oggetto *“AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONVOGLIATE NELLA FOGNATURA NERA DI VIA GORIZIA CON RECAPITO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE DI FORLÌ - PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MARMI. DITTA: B&T DI GIUNCHI CLAUDIO E C. S.n.c. SITO IN VIA GORIZIA, 68 foglio 146 particella 182-183”*- corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpa al PGFC/2016/16315;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le n. 63741 del 22/07/2016 a firma della Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione civile del Comune di Forlì d oggetto *“AUA Ditta B e T snc – Lavorazione marmi in via Gorizia, 68 - RIF. PG. 00046914/16 – NULLA-OSTA ACUSTICO CONDIZIONATO”* acquisito da Arpa al PGFC/2016/11086;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute negli Atti comunali sopraccitati, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell' **Allegato A e Relativa Planimetria** e nell'**Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto n° 104 del 20/05/2013 rilasciato dal Comune di Forlì;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **B. & T. DI GIUNCHI CLAUDIO & C. S.N.C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **B. & T. DI GIUNCHI CLAUDIO & C. S.N.C.** (C.F./P.IVA 00234760403) con sede legale in Comune di Forlì, Via Gorizia n. 68, **per l'insediamento ove si svolge lavorazione marmi sito in Comune di Forlì, Via Gorizia n. 68.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'**Allegato A e Relativa Planimetria** e nell'**Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 46914 del 30.05.2016 dal Sig. Giunchi Claudio nato a Forlì il 17.05.1968 e residente a Forlì, via Martiri delle Foibe in qualità di Legale Rappresentante della ditta B&T DI GIUNCHI CLAUDIO E C. S.n.c., tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di lavorazione marmi sito in Via Gorizia, 68 (foglio 146 particella 182-183) individuati negli atti presentati;
- Visto il parere ARPAE Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 59478 del 08.07.2016
- Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 91067 del 26.10.2016 ;
- Visto l'atto del Comune di Forlì n°222 del 23.05.2005 e successivi atti di rinnovo n° 239 del 04.08.2009 ed atto n°104 del 20.05.2013 con cui veniva autorizzato lo scarico in oggetto,
- Atteso che la Ditta dichiara che non vi è stata diversa destinazione d'uso, ampliamento, ristrutturazione, modifica agli impianti fognari e agli eventuali impianti di trattamento e l'attività non è stata trasferita in altro luogo; che non vi è stata modificazione della natura, entità e modalità degli scarichi e comunque non vi è mutamento del ciclo tecnologico o delle sostanze utilizzate, rispetto a quanto indicato in sede di rilascio dell'Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|---|-----------------|
| - Responsabile dello scarico: | Giunchi Claudio |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo | Via Gorizia, 68 |

scarico:

- Destinazione dell'insediamento:	lavorazione marmi e pietre
- Classificazione dello scarico:	acque reflue industriali: acque di risulta da lavorazione marmo e granito
- Potenzialità dell'insediamento	500 mc/anno
- Recettore dello scarico:	fognatura pubblica—nera “tipo A”
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	vasche di decantazione

2. Con frequenza triennale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed all'ARPAE:

Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue industriali per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato .

3. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: lavorazione marmo e granito.

4. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

vasche di decantazione e accumulo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
11. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013..
12. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
14. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
15. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. La Ditta qualora non ne fosse già in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico rifiuti vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
16. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.
17. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
18. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
19. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;
20. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
21. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento
22. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
23. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: copia dello schema di rete fognaria di cui all'atto del Comune di Forlì n°222 del 23.05.2005

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA dott. M. Casadio resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività di lavorazione marmi svolta in via Gorizia, 68 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico se rispettate le seguenti prescrizioni:

- eseguire tutte le lavorazioni esclusivamente all'interno del fabbricato e a porte chiuse;
- eseguire le operazioni di carico e scarico esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- utilizzare la gru dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- spegnere il motore dell'autocarro durante le operazioni di carico e scarico;
- nel caso in cui i serramenti subiscano danneggiamenti o usura sostituirli con nuovi elementi dotati di un potere fonoisolante di almeno $R_w = 35$ dB

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

- 1) eseguire tutte le lavorazioni esclusivamente all'interno del fabbricato e a porte chiuse;
- 2) eseguire le operazioni di carico e scarico esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- 3) utilizzare la gru dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
- 4) spegnere il motore dell'autocarro durante le operazioni di carico e scarico;
- 5) nel caso in cui i serramenti subiscano danneggiamenti o usura sostituirli con nuovi elementi dotati di un potere fonoisolante di almeno $R_w = 35$ dB;
- 6) qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione del tecnico competente in acustica, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge
- 7) il presente provvedimento non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di ARPAE dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.